

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2340 DEL 20/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DOTT.SSA YLENIA RIZZOLO - PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA AGLI UFFICI DELL'AREA SANITÀ E SOCIALE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2458/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- in accoglimento alla richiesta degli Uffici regionali e a fronte dell'assenso reso dall'interessata, con precedenti provvedimenti (da ultima la deliberazione n. 2228 del 27 dicembre 2023) è stata disposta l'assegnazione temporanea, a tempo pieno, della dott.ssa Ylenia RIZZOLO, in qualità di collaboratore professionale statistico, agli Uffici della "Direzione programmazione sanitaria" dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto con decorrenza dall'1 settembre 2023 e fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi i diversi successivi accordi in merito all'eventuale rinnovo dell'assegnazione;
- con nota n. 632812 del 12 dicembre 2024 (registrata al n. 111217 del protocollo dell'Azienda in pari data), il Direttore della "Direzione risorse umane del Servizio sanitario regionale" dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha comunicato l'interesse alla prosecuzione della collaborazione già in essere con la dott.ssa RIZZOLO con decorrenza dall'1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025;
- il Direttore della Direzione "Risorse umane del Servizio sanitario regionale" ha trasmesso il testo della convenzione disciplinante le modalità della proroga del periodo di assegnazione temporanea della dott.ssa RIZZOLO che ricalcano esattamente le modalità già previste per l'anno 2024;
- il testo della convenzione predisposto dagli Uffici regionali richiama le deliberazioni della giunta regionale del Veneto n. 684 del 13 maggio 2014 e n. 22 del 16 gennaio 2024 con riguardo alla determinazione del contingente di unità di personale assegnabile temporaneamente agli Uffici dell'Area sanità e sociale;
- l'interessata ha dato conferma della propria disponibilità alla proroga dell'assegnazione temporanea agli Uffici regionali.

Considerato che:

- l'articolo 30, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia;
- l'articolo 23-*bis*, comma 7, del medesimo decreto legislativo prevede inoltre che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni; tali protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico;
- l'articolo 136, commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, della legge regionale del Veneto 10 giugno 1991, n. 12 (con le successive modificazioni sin qui intervenute) disciplina la particolare forma di assegnazione temporanea che si realizza mediante l'istituto del "*distacco*" del personale delle Aziende del Servizio sanitario regionale presso gli Uffici dell'Area Sanità e Sociale al fine di garantire l'efficienza del sistema regionale socio-sanitario, qualora, per motivate esigenze organizzative, emerga la necessità di disporre di competenze professionali specialistiche, per la realizzazione di specifici progetti o attività;
- l'articolo 20-*bis* della legge regionale del Veneto 31 dicembre 2012, n. 54 (inserito dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14) conferma l'istituto del "*distacco*" di personale dipendente degli Enti strumentali regionali agli Uffici della Regione del Veneto demandando alla giunta regionale la definizione dei limiti massimi per il ricorso all'istituto;

- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 684 del 13 maggio 2014, individua le finalità, i presupposti e le modalità di svolgimento delle attività specialistiche rese, in posizione di distacco, presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale dal personale proveniente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e ne assicura la relativa neutralità finanziaria per le Aziende del Servizio sanitario regionale prevedendo che la Regione - Area Sanità e Sociale - rimborsa mensilmente gli oneri sostenuti dalle aziende per la remunerazione del distaccato con la quota mensile del fondo sanitario regionale (l'importo riconosciuto alle singole aziende garantisce la copertura sia delle competenze stipendiali, al lordo degli oneri di legge, che una cifra forfettaria a copertura dei costi delle missioni, effettuate per conto dell'amministrazione regionale);
- la lettera "V" della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024 ha determinato il limite del contingente massimo del personale delle Aziende del Servizio sanitario regionale per il biennio 2024-2025.

Dato atto che:

- l'assegnazione temporanea della dott.ssa Ylenia RIZZOLO agli Uffici dell'Area sanità e sociale è disciplinata dall'apposita convenzione il cui testo si allega al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- dall'adozione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda, essendo assicurata la neutralità finanziaria dell'assegnazione temporanea della dott.ssa Ylenia RIZZOLO agli Uffici dell'Area Sanità e Sociale ai sensi delle disposizioni regionali sopra richiamate.

Visti

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di assegnazioni temporanee dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 23-bis, comma 7, del medesimo decreto legislativo che disciplina gli appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni interessate alla realizzazione di specifiche progettualità, con riferimento all'assegnazione temporanea di personale;
- l'art. 136 della legge regionale del Veneto n. 12 del 10 giugno 1991 con le modificazioni successivamente intervenute;
- l'art. 20-bis della legge regionale del Veneto 31 dicembre 2012, n. 54, con le modificazioni successivamente intervenute;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 684 del 13 maggio 2014;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta di proroga dell'assegnazione temporanea della dott.ssa Ylenia RIZZOLO agli Uffici della "Direzione programmazione sanitaria" dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il responsabile dell'Unità Operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di esprimere, in conformità alla normativa in premessa indicata, il parere favorevole di questa Azienda U.L.S.S. alla proroga dell'assegnazione temporanea, a tempo pieno, della dott.ssa Ylenia

RIZZOLO, in qualità di collaboratore professionale statistico, agli Uffici della “Direzione programmazione sanitaria” dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto con decorrenza dall’1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi i diversi successivi accordi;

2. di approvare la convenzione disciplinante la modalità dell’assegnazione temporanea della dipendente interessata, in conformità al testo trasmesso dall’Area Sanità e Sociale con nota n. 632812 del 12 dicembre 2024, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento e della convenzione firmata digitalmente al Direttore della “Direzione risorse umane del Servizio sanitario regionale” dell’Area sanità e sociale per il seguito di competenza e di darne altresì comunicazione alla dipendente interessata;
4. di delegare l’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” all’esecuzione del provvedimento;
5. di dare atto che dall’adozione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell’Azienda, essendo assicurata la neutralità finanziaria dell’assegnazione temporanea ai sensi delle disposizioni regionali richiamate nel testo del provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.



**CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PRESSO L'AREA SANITA' E SOCIALE
ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 22/2024**

tra

Regione Veneto – Giunta Regionale – Area Sanità e Sociale, con sede in Venezia, S. Polo 2513, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Massimo Annicchiarico;

e

Azienda Ulss 7 Pedemontana con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti 40, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Carlo Bramezza;

PREMESSO CHE

1. La Regione Veneto e in particolare l'Area Sanità e Sociale ha verificato la necessità di attivare le conseguenti sinergie operative con Azienda Ulss 7 Pedemontana nell'ambito delle quali si inquadra altresì la necessità di avvalersi di specifiche professionalità non presenti nell'organico della Regione e che siano in grado di supportare la struttura regionale nelle attività riguardanti la realizzazione del progetto / attività oggetto della presente Convenzione;
2. Esiste un reciproco interesse dell'Area Sanità e Sociale e di Azienda Ulss 7 Pedemontana affinché si realizzi il progetto / attività in parola, avvalendosi della collaborazione di Rizzolo Ylenia, dipendente dell'ente sopra citato dotato di specifica professionalità in relazione al progetto / attività di cui alla presente Convenzione;
3. In tale contesto, l'ente individua in Rizzolo Ylenia la specifica professionalità necessaria alla realizzazione del progetto / attività di cui alla presente Convenzione; Rizzolo Ylenia è dipendente di Azienda Ulss 7 Pedemontana in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico;
4. Richiamate la DGR n. 684 del 13 maggio 2014 e la DGR n. 22 del 16 gennaio 2024 che ha determinato per il biennio 2024-2025 il contingente massimo di unità assegnabili presso i medesimi Uffici;
5. Acquisito per le vie brevi il consenso di Rizzolo Ylenia;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Finalità della Convenzione

1. Alla luce di quanto stabilito dall'art. 23 bis e dal comma 2 sexies dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 22/2024, la sottoscrizione della presente Convenzione è il presupposto per l'assegnazione temporanea del personale come di seguito individuato, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte per la realizzazione del progetto / attività di cui agli articoli seguenti;



Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di assegnazione temporanea di personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come previsto dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 22/2024, per la realizzazione del progetto / attività che implica la presenza di professionalità specifiche rinvenibili nell'ambito del SSR;
2. Attività oggetto di assegnazione temporanea:
 - Supporto nella progettazione, definizione ed elaborazione di analisi dati finalizzata allo sviluppo e al monitoraggio dell'organizzazione dei distretti sanitari e dei modelli di assistenza territoriale, anche in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - Supporto nella progettazione, definizione ed elaborazione di analisi dati finalizzata allo sviluppo e al monitoraggio dei modelli di Cure domiciliari e di Cure palliative;
 - Supporto nella progettazione, implementazione e monitoraggio di flussi e sistemi informativi in relazione all'assistenza territoriale, anche in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - Supporto nella progettazione, definizione, implementazione di flussi e sistemi informativi nonché alla relativa analisi per le attività previste dal Piano strategico-cooperativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023);

Articolo 3 – Posizione giuridico – economica del personale assegnato

1. Azienda Ulss 7 Pedemontana assegna con decorrenza dal 01.01.2025 al 31.12.2025, Rizzolo Ylenia, proprio dipendente appartenente al profilo professionale Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico, alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Programmazione Sanitaria. Rizzolo Ylenia presterà servizio per 5 (cinque) giorni settimanali;
2. Rizzolo Ylenia presterà servizio presso le strutture regionali di cui al precedente comma 1 per lo svolgimento del progetto / attività dettagliatamente specificato al comma 2 del precedente art. 2;
3. L'assegnazione temporanea potrà essere rinnovata a seguito di espressa volontà delle parti stipulanti a condizione che il progetto / attività sia stato oggetto anch'esso di rinnovo con la stessa durata;
4. È fatta salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto con la presente Convenzione qualora intervenissero particolari esigenze organizzative;
5. Le assenze a qualsiasi titolo potranno essere effettuate dal personale in assegnazione temporanea solo se l'istituto giuridico di riferimento sia previsto nell'Ente di provenienza e la concessione viene fatta dal Direttore della struttura ove presta servizio, dandone comunicazione all'ente stesso;
6. Le strutture di assegnazione si faranno carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale assegnato (timbrature giornaliere, congedi, missioni, etc.);
7. Ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto sia il servizio prestato in assegnazione temporanea presso l'amministrazione regionale o Enti strumentali della Regione, che l'esito positivo della valutazione espressa dal Direttore della struttura di assegnazione;
8. Non potrà essere attribuita al personale assegnato la titolarità di incarichi regionali di Elevata Qualificazione, né di strutture dirigenziali della Regione del Veneto o Enti strumentali della Regione;
9. Al personale assegnato sarà riconosciuto il buono pasto (erogato in formato elettronico) nella stessa misura e con le stesse regole e procedure in vigore per il personale comandato, in sostituzione di quello dell'ente di provenienza;



10. Le missioni saranno autorizzate dal Direttore della struttura di assegnazione previa verifica della corrispondenza delle stesse con gli obiettivi dell'attività/progetto, negli stessi limiti previsti per i dipendenti in posizione di comando con oneri (compreso l'eventuale anticipo) a carico dell'Amministrazione di provenienza;
11. Salvo quanto già previsto al precedente punto n. 10, il personale assegnato non ha diritto a percepire alcun rimborso spese per l'acquisto dei titoli di viaggio (es. abbonamento ferroviario, TPL) relativi al percorso abitazione – sede di lavoro;
12. Sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio);
13. Il Direttore della struttura regionale di assegnazione fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nel progetto / attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione in essere presso l'ente di appartenenza;
14. In caso di assegnazione a tempo parziale il raggiungimento degli obiettivi regionali dovrà necessariamente concorrere, unitamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, alla valutazione globale della performance individuale, con conseguente erogazione del trattamento accessorio spettante;
15. L'instaurazione del procedimento disciplinare e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all'Amministrazione ove presta servizio il personale assegnato, dandone comunicazione all'Ente di provenienza, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
16. Per quanto attiene alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 4 – Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è regolata dalla previsione dell'art. 3, comma 1.
2. La durata complessiva non potrà superare il periodo di anni tre.

Articolo 5 – Regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale

1. La regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale andrà operata, nell'ambito del progetto/attività di cui all'articolo 2, nel cui contesto l'assegnazione temporanea viene disposta e andrà specificamente attuata attraverso un riconoscimento economico da effettuare in sede di riparto della quota di Fondo Sanitario Regionale.

PER LA REGIONE
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Massimo Annicchiarico

PER AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
Il Direttore Generale
Carlo Bramezza